

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La presente gara europea a procedura aperta, riservata agli operatori di cui all'art. 61 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è indetta dalla Società San Donnino Multiservizi Srl, affidataria del servizio gestione rifiuti urbani, secondo la forma dell'”*in house providing*” nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR) – Delibera Consiglio d'Ambito di ATERSIR CAMB/2018/66 del 22 ottobre 2018, per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta (CdR) sito in Fidenza (PR), Via La Bionda n. 9, oltre all'assunzione della direzione tecnica dello stesso.

L'affidamento ha per oggetto nello specifico i seguenti servizi:

- a) prestazioni di gestione, conduzione e pulizia del centro di raccolta comunale in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni e il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- b) servizio di Responsabile Tecnico del Centro di Raccolta che agirà secondo le disposizioni della sopraccitata normativa.

Si precisa che anche San Donnino Multiservizi srl potrà presidiare il Centro di Raccolta con proprio personale dipendente secondo gli orari attualmente previsti.

Art. 2 - Normativa di riferimento

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento, anche dalle seguenti normative:

- D.Lgs 3 aprile 2006 - n. 152 “Norme in materia ambientale, cui nel presente CsA ci si riferirà anche semplicemente come TUA (Testo Unico Ambientale)”;
- D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei Centri di Raccolta” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” cui nel presente CsA ci si riferirà semplicemente come “Codice”;
- Contratto di concessione sottoscritto tra ATERSIR e San Donnino Multiservizi Srl;
- Ogni altra disposizione vigente in materia di appalti di servizi e gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Carattere pubblico del servizio

Il servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse. Come tale l'Appaltatore non potrà sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto ovvero le singole modalità di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata causa di forza maggiore.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è fissata in mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 1 (un) anno

ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Caratteristiche generali del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione, conduzione e pulizia del Centro Comunale di Raccolta sito in Fidenza (PR), Via La Bionda n. 9, comprensivo dell'assunzione dell'incarico di Responsabile Tecnico del medesimo. Le modalità di espletamento del servizio da effettuare presso il Centro di Raccolta sono riportate nella Parte II del presente Capitolato.

Il servizio sarà espletato secondo il calendario fornito da San Donnino Multiservizi Srl, per una media settimanale di 36 ore di apertura del Centro. Per indicative 16 ore delle suddette 36, il Centro di Raccolta dovrà essere presidiato da due risorse in concomitanza, secondo le indicazioni fornite da San Donnino Multiservizi Srl: pertanto, l'impegno medio settimanale previsto in termini di presenza di operatori in sito è pari 52 ore settimanali. Eventuali incrementi saranno concordati con l'azienda stessa applicando la tariffa oraria prevista da contratto collettivo nazionale.

L'elenco dei codici EER dei rifiuti gestibili nel Centro di Raccolta è precisato nell'allegato a) al presente Capitolato Speciale – Norme per la Conduzione del Centro Comunale di Raccolta.

Art. 6 - Numero degli abitanti serviti

Il numero di abitanti serviti, al 31.11.2025, è di circa 27.571. Il Centro di Raccolta è al servizio del solo Comune di Fidenza.

Art. 7 - Importo a base d'asta

L'importo complessivo a base di gara, riferito al complesso dei 36 mesi di affidamento, ammonta a € 270.000 (duecentosettantamila), oltre euro 7.500 (settemilacinquecento) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 1 (un) anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 92.500, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. L'eventuale estensione/riduzione, comporterà variazioni dell'importo contrattuale rapportato al costo del servizio risultante dalla procedura di gara. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 425.500, al netto di iva.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €/annui 60.670, calcolati sulla base dei seguenti elementi: costi determinati sulle retribuzioni orarie di cui alla Tabella del costo del Lavoro del Ministero del Lavoro e sulla base dell'attuale gestione di servizio.

La partecipazione alla presente gara è riservata a operatori economici e cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 e s.m.i..

Il contratto collettivo applicabile in relazione alle prestazioni dedotte in appalto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., risulta essere il Contratto Servizi Ambientali Utilitalia.

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga:

- eseguire le prestazioni appaltate in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e ad effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a cura e spese del conduttore. Tra le attrezzature viene ricompreso un muletto ovvero un transpallet per la movimentazione dei carichi all'interno del perimetro del Centro, in particolare per la movimentazione e caricamento di rifiuti pericolosi e dei RAEE, ecc. Sono previsti n. 12 svuotamenti/annui circa;
- alla prestazione di manodopera, nonché di approvvigionamento dei prodotti relativi alle pulizie nonché delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni;
- ad adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le sole utenze non domestiche e in uscita ai fini dell'impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stima in assenza di pesature, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, come previsto dall'art. 6.5 dell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. Tali schedari dovranno essere inviati mensilmente alla San Donnino Multiservizi mezzo mail ai seguenti indirizzi: info@sandonnino.it – serviziambientali@sandonnino.it – fausto.cupola@sandonnino.it ;
- a fornire con immediatezza, ossia entro 48 ore, i dati/formulari relativamente alle utenze non domestiche, necessarie per consentire alla San Donnino Multiservizi la compilazione del registro di cui all'art. 190 del TUA osservando le specifiche precisazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- all'osservanza delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti i presenti servizi, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- all'osservanza e rispetto delle disposizioni in materia di merci pericolose soggette alla normativa ADR;
- ad assicurare la corretta compilazione e firma dei formulari dei trasporti in uscita dal CdR, essendo comunque in genere tali formulari emessi dai bollettari di titolarità dei trasportatori;
- ad adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- a disporre, per tutta la durata del contratto, di personale adeguatamente formato in relazione ai servizi da effettuarsi;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L'appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente;
- a garantire l'esecuzione del servizio che, in quanto da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o abbandonato; in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- rispettare l'assolvimento degli obblighi prestazionali previsti dal presente capitolato;
- modificare, su richiesta di San Donnino Multiservizi, con un preavviso non inferiore a 7

giorni, gli orari di apertura del Centro di Raccolta. In caso di invarianza dell'impegno settimanale complessivo (pari a 52 ore) anche l'importo contrattuale non subirà modifiche. In caso di modifica dell'impegno settimanale complessivo, si provvederà all'adeguamento dei costi come previsto dall'art. 5;

- garantire, previo preavviso non inferiore a 48 ore, eventuali aperture straordinarie del Centro di Raccolta con l'adeguamento dei costi. L'eventuale estensione comporterà variazioni contrattuali rapportate al costo del servizio risultante dalla procedura di gara;
- avere cura dei beni e delle attrezzature affidate (container ed altri contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti, box ufficio, servizi igienici, aree verdi, eventuali ulteriori) curandone giornalmente la pulizia generale (come previsto dal punto 6.4 dell'Allegato 1 al D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i.). Si intendono a carico del Conduttore le seguenti prestazioni:
 - sfalcio aree verdi;
 - campionamento annuale per autorizzazione allo scarico;
 - intestazione A.U.A.;
 - pulizia pozzetti e caditoie;
 - a provvedere alla fornitura e approvvigionamento, a proprie spese, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività descritte (es., decespugliatore, detersivi, ecc.). Si precisa che il pagamento delle fatture relative ad acqua, luce sarà a carico della stazione appaltante;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da San Donnino Multiservizi srl;
- all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, della comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 9 - Obbligo di informazione

L'Appaltatore è tenuto a fornire mensilmente (e in ogni caso a richiesta) a San Donnino Multiservizi, tutte le informazioni necessarie sulla gestione della raccolta dei rifiuti al fine di consentire l'inoltro della documentazione all'Osservatorio Regionale e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 189 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. In caso di istanza da parte della Stazione appaltante le informazioni dovranno essere trasmesse entro due giorni lavorativi dalla richiesta in caso di urgenza ed entro 5 giorni lavorativi dalle richieste in caso di richiesta ordinaria.

Art. 10 - Subappalto

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub

affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso San Donnino Multiservizi S.r.l. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. San Donnino Multiservizi S.r.l. verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. San Donnino Multiservizi S.r.l. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui San Donnino Multiservizi S.r.l. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei servizi affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti;
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto a San Donnino Multiservizi S.r.l., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra San Donnino Multiservizi S.r.l. e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da San Donnino Multiservizi S.r.l., nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico della stessa San Donnino Multiservizi S.r.l..

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di San Donnino Multiservizi S.r.l., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

Pagamento dei subappaltatori

San Donnino Multiservizi S.r.l., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'art. 119, comma 12, del Codice dei contratti, quando il subAppaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subAppaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subAppaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti: in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti da subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di

pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. Secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra San Donnino Multiservizi S.r.l. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione della Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Art. 11 – Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, riduzione delle garanzie e coperture assicurative.

Cauzione provvisoria

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dal Disciplinare, cui si rinvia.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. San Donnino Multiservizi S.r.l. può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

San Donnino Multiservizi S.r.l. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di San Donnino Multiservizi S.r.l. senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di San Donnino Multiservizi S.r.l..

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“Allegato A-Sezione I - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si

applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, indicati nel Disciplinare di gara che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 12 – Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici, in materia ambientale, in materia di sicurezza.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e modalità di cessione del credito

E' fatto assoluto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di legge.

Art. 14 – Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi srl dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché dei danni arrecati eventualmente a San Donnino Multiservizi srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva San Donnino Multiservizi srl da ogni pretesa e/o azione che dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 c.c.. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Art. 15 – Personale e clausola di salvaguardia sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, indicato all'Allegato b) del presente CSA.

L'appaltatore si obbliga ad applicare i trattamenti economici e normativi equivalenti al contratto del settore Servizi Ambientali Utilitalia e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Secondo quanto previsto dal "Contratto di servizi tra Agenzia Territoriale Emilia Romagna per il servizio idrico e rifiuti e San Donnino Multiservizi", sottoscritto in data 17 dicembre 2018, l'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore Igiene Ambientale e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalla associazioni dei datori e dei prestatore di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di San Donnino Multiservizi l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel presente capitolato. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte di San Donnino Multiservizi srl.

San Donnino Multiservizi srl ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'appaltatore che durante lo svolgimento dell'appalto abbiano dato motivo di contestazione, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguati rispetto alle mansioni da svolgere.

L'Impresa appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- b) l'elenco delle persone incaricate nella gestione delle emergenze;
- c) preventivamente le sostituzioni del personale.

L'Impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo in precedenza indicato;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavori disabili secondo le disposizioni della L. 13/03/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante;

- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra L'Impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di San Donnino Multiservizi S.r.l., la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- 1) per interruzione ingiustificata del servizio;
- 2) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 4) grave inadempimento;
- 5) in caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 6) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 7) in caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- 8) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di San Donnino Multiservizi S.r.l., visionabile nel sito www.sandonnino.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- 10) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011.;
- 11) nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici;
- 12) nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- 13) nel caso in cui l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;

- 14) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 15) in caso di inosservanza da parte dell'Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute a San Donnino Multiservizi S.r.l. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Art. 18 - Recesso contrattuale

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la San Donnino Multiservizi S.r.l. può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

Art. 19 – Attestazione di regolare esecuzione

San Donnino Multiservizi srl, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, provvederà

al rilascio del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativi allegati.

Art. 20 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzeranno gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 21 – Fatturazione e pagamenti

Il credito mensile dell'appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dall'importo complessivo a base di appalto, rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore, esclusi gli oneri della sicurezza da rischio specifico non ribassabili, suddiviso per il periodo dell'affidamento pari a 36 mesi.

Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

La contabilità dei compensi di spettanza dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto sarà redatta con cadenza mensile in contraddittorio con l'appaltatore.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da San Donnino Multiservizi srl in 60 gg. d.f.f.m.

Le fatture inerenti al presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore e assoggettate al regime di split-payment, saranno intestate a:

San Donnino Multiservizi srl

(codice fiscale e partiva iva 02202290348)

Via San Michele Campagna n. 18 - 43036 Fidenza (PR)

e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di San Donnino Multiservizi srl ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140.

Non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva [DURC] relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio

del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga a comunicare a San Donnino Multiservizi alla stipula del contratto e ad ogni variazione che successivamente interverrà, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 – Adempimenti per la stipula del contratto

Come in precedenza indicato, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

Si precisa che l'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Dovranno essere forniti, sempre da parte dell'aggiudicatario, i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d'Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 24 – Mancata aggiudicazione

San Donnino Multiservizi srl, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora San Donnino Multiservizi srl, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

Art. 25 – Sistema di gestione qualità e ambiente

San Donnino Multiservizi ha attivato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, nel rispetto delle norme ISO 9001 e ISO 14001 consultabile al sito www.sandonnino.it

San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà effettuare al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure di San Donnino Multiservizi srl;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste da San Donnino Multiservizi srl e di quelle effettivamente eseguite dall'appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Le verifiche con esito negativo di cui sopra, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico

dell'appaltatore, che San Donnino Multiservizi srl tratterà secondo il proprio sistema di Gestione, ma che potranno comunque determinare anche l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, può diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali previste nel presente CSA.

Art. 26 – Assicurazione

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di San Donnino Multiservizi S.r.l. che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria. Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e che è in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatasi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a euro 5.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - o ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato;
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi;
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i servizi e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute;
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico;
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi;
- Rc per danni causati da subappaltatori.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa a San Donnino Multiservizi S.r.l. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei servizi e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

L'appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

Art. 27 – Disposizioni in materia di sicurezza e ambiente

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

In particolare:

- l'appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all'infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia a San Donnino Multiservizi srl;
- l'appaltatore dovrà comunicare annualmente a San Donnino Multiservizi srl il numero complessivo degli infortuni o quasi infortuni occorsi ai suoi dipendenti;
- l'appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza a San Donnino Multiservizi srl della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
- ai sensi del D.Lgs. 81/08, c. 8 dell'art. 26, lett. u del c. 1 dell'art. 18 come modificato dall'art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell'appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.

Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub-appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell'appaltatore, previsti dal presente articolo. L'appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta di San Donnino Multiservizi srl ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L'appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite da San Donnino Multiservizi per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'Impresa capogruppo o al Consorzio.

L'Appaltatore è obbligato, nello svolgimento del servizio, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

Dovrà rendere disponibili, su richiesta del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante, tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti.

L'impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per la garantire la protezione dell'ambiente, comunicandolo al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Art. 28 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della raccolta dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente

- derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

È fatto divieto di richiedere e/o accettare a qualsiasi titolo compensi in denaro o altra natura da parte delle utenze servite. È inoltre fatto divieto al personale in servizio di proporre all'utenza qualsiasi tipo di prestazione professionale.

Art. 29 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di gestione del Centro di Raccolta deve essere espletato nel rispetto del D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche/integrazioni nonché del documento Norme per la Conduzione del Centro Comunale di Raccolta redatto da San Donnino Multiservizi srl (di cui all'Allegato a) al presente Capitolato), oltre che delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale, che dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio personale, comprende:

- le attività di apertura, sorveglianza e chiusura del Centro di Raccolta, secondo il calendario fornito da San Donnino Multiservizi srl, per una media settimanale di 36 ore di apertura del Centro. Per 16 ore delle suddette 36 il Centro di raccolta dovrà essere presidiato da due risorse in concomitanza, secondo le indicazioni fornite da San Donnino Multiservizi Srl; pertanto, l'impegno medio settimanale previsto in termini di presenza di operatori in sito è pari a 52 ore settimanali;
- assistenza alle Utenze in fase di accesso;
- verifica della titolarità di accesso da parte delle Utenze, per giorno e tipologia di Utenza, con obbligo di interfaccia con la San Donnino Multiservizi srl in caso di problematicità;
- compilazione modulistica registro come meglio specificato all'art. 8 del presente documento;
- informazione e assistenza alle Utenze allo scarico ed al conferimento differenziato dei rifiuti;
- controllo della natura dei materiali conferiti per l'avvio a Raccolta Differenziata, previa collocazione in aree e contenitori distinti del Centro per flussi omogenei, separando i rifiuti da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento e separando i rifiuti in questione per tipologia (codice EER);
- verifica del deposito dei rifiuti per tipologie omogenee secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza, anche in modo da non comprometterne il successivo recupero;
- rigetto dei conferimenti non idonei per natura e/o provenienza;
- controllo delle operazioni di conferimento differenziato;
- compilazione formulari;
- definizione e verifica con la San Donnino Multiservizi srl del piano svuotamenti dei contenitori per le diverse frazioni di rifiuto e contatto, in accordo con San Donnino Multiservizi srl, dei vari fornitori per il ritiro dei rifiuti;
- assistenza nelle operazioni di movimentazione dei contenitori in uscita dal Centro comunale di Raccolta;
- igiene e pulizia del Centro di Raccolta, di tutte le aree interne e delle zone limitrofe ai cassoni e delle aree esterne, adiacenti agli ingressi, ossia:
 - pulizia giornaliera dei piazzali, anche a seguito dei conferimenti da parte delle Utenze e delle operazioni di movimentazione e trasporto;
 - sfalcio, diserbo e manutenzione del verde, disinfezione quadrimestrale e derattizzazione mensile, intervento antilarvale per zanzare, così come previsto

- dalla vigente normativa;
- raccolta costante dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno del CdR e loro conferimento differenziato all'interno dello stesso; qualora trattasi di tipologie di rifiuti non conferibili al CdR, dovrà esserne data immediata comunicazione a San Donnino Multiservizi srl, che provvederà in merito;
- pulizia sotto i cassoni all'atto della movimentazione;
- almeno 1 volta al mese, dovrà essere effettuata anche la pulizia sotto i cassoni e negli spazi tra il cassone ed il muro di contenimento.;
- pulizia del materiale accidentalmente sversato durante le operazioni di caricamento;
- gestione di eventuali modifiche degli orari e delle modalità di accesso al centro comunale di raccolta per Utenze Domestiche e non Domestiche, con adeguato supporto alle stesse;
- formazione permanente degli operatori addetti al rapporto con le Utenze, affinché possano fornire un servizio cortese ed un'assistenza tecnico-professionale qualificata al conferimento differenziato dei rifiuti;
- nomina di un Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice per la gestione delle pratiche previste nel regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120) dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 30 - Altri compiti dell'appaltatore

Le operazioni di scarico e conferimento dei rifiuti all'interno degli appositi contenitori o presso le zone prestabilite saranno eseguite di norma dagli utenti nel rispetto delle disposizioni impartite dal personale in servizio. Ove necessario, il personale fornirà aiuto all'utente adottando le dovute precauzioni atte a prevenire il rischio di infortuni.

Il personale in servizio è tenuto ad invitare gli utenti non titolati a conferire o che intendono conferire materiali non conformi ad allontanarsi dal Centro di raccolta segnalando immediatamente ai competenti uffici di San Donnino Multiservizi srl e/o alla polizia municipale eventuali comportamenti scorretti da parte dell'utenza.

L'accesso contemporaneo di più utenti al Centro di Raccolta potrà avvenire nei limiti della possibilità di controllo delle operazioni di conferimento e in modo da evitare rischi per la sicurezza degli utenti e degli operatori, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, del numero di addetti, delle condizioni atmosferiche e di ogni altro elemento significativo.

Il personale in servizio è tenuto a fornire all'utenza informazioni di base sui servizi di gestione dei rifiuti in vigore nel Comune sede del Centro di raccolta.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere ambientale ed in materia di sicurezza dei lavoratori, su richiesta del Comune e previa disponibilità della ditta affidataria, San Donnino Multiservizi srl potrà disporre l'affiancamento di volontari civici, lavoratori socialmente utili (LSU) o lavoratori di pubblica utilità per l'assistenza agli utenti nelle operazioni di conferimento dei rifiuti. Il personale ausiliario impiegato dovrà risultare in possesso di attestato di formazione per le mansioni svolte.

Le operazioni di prelievo dei rifiuti dovranno avvenire, di norma, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.

Le operazioni di prelievo delle varie tipologie di rifiuto dovranno essere organizzate dall'appaltatore, d'intesa con San Donnino Multiservizi srl e le ditte incaricate dalla stessa dei servizi di trasporto a destino.

Le chiavi di accesso al Centro di raccolta saranno in dotazione esclusiva della ditta appaltatrice oltre che di San Donnino Multiservizi srl.

Art. 31 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale in servizio

1. Per quanto concerne il personale impiegato per l'espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a garantire:

- a) di avere alle proprie dipendenze personale adeguatamente qualificato ed in numero sufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi. L'Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nell'esecuzione del servizio e, se cooperativa, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive equivalenti al contratto di cui all'art. 7 del presente Capitolato, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- b) rispettare le norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione e, pertanto, esso è, obbligato ad assumere, con i limiti già previsti nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, il personale, già dipendente dell'impresa uscente, nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. di categoria;
- c) l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.; in particolare l'Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (artt.17 e 28 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.); il documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'attività; è inoltre obbligo dell'Appaltatore predisporre o integrare, se esistente, il piano di emergenza ed evacuazione ai sensi dell'art. 43 del sopra citato D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.;
- d) il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
- e) l'esonero della Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l'assunzione, la tutela, la protezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.

Art. 32 - Comportamento del personale di servizio

Il personale dell'Appaltatore in quanto incaricato di un pubblico servizio è tenuto ad un comportamento irreprensibile.

Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione ed in assenza di giustificate motivazioni, San Donnino Multiservizi srl potrà chiederà all'aggiudicatario di sostituire il lavoratore.

Il dipendente dovrà essere dotato di idonee divise, idonei dispositivi di protezione individuale e tesserino identificativo messi a disposizione dall'Appaltatore e dovrà rendere note le proprie generalità all'utente che ne facesse richiesta.

Art. 33 - Formazione del Personale in servizio

Ciascun dipendente in servizio presso il centro di raccolta dovrà risultare adeguatamente formato in relazione alle mansioni assegnate, alla sicurezza sul lavoro, alla protezione dell'ambiente ed alla gestione dei rifiuti. A tale scopo ciascun dipendente impiegato dovrà risultare in possesso di idonei attestati di frequenza a corsi di formazione con verifica finale.

San Donnino Multiservizi srl potrà richiederà l'allontanamento delle maestranze non in possesso di tale requisito.

Durante l'orario di apertura il personale in servizio presso il centro di raccolta dovrà essere dotato di telefono cellulare, preferibilmente munito di fotocamera digitale. Prima dell'avvio del servizio l'appaltatore è tenuto a comunicare a San Donnino Multiservizi srl tutti i nominativi ed i recapiti

telefonici del personale impiegato presso il centro di raccolta e a segnalare tempestivamente ogni variazione in tal senso.

Art. 34 - Reperibilità

Entro 5 giorni dalla stipula del contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo l'Appaltatore si obbliga inoltre a fornire la reperibilità tramite telefono cellulare di un proprio responsabile nell'orario di esecuzione dei servizi e, per le comunicazioni di servizio, in qualsiasi momento (dalle ore 7.00 alle ore 20.00 incluse giornate festive) per la gestione di eventuali situazioni di emergenza e particolare urgenza.

Art. 35 – Altri obblighi dell'Appaltatore

Sono a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) qualsiasi evento che impedisca all'impresa appaltatrice il regolare svolgimento delle prestazioni deve essere immediatamente comunicato dal Responsabile operativo dell'impresa al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante ai fini dell'eventuale differimento dei termini contrattuali o della sospensione temporale dei lavori;
- b) lo svolgimento delle prestazioni appaltate oggetto del presente Capitolato Speciale in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse;
- c) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in qualità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Referente Tecnico della Stazione Appaltante; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- d) il rispetto delle prescrizioni riguardanti la normativa sul lavoro, i turni, il riposo a seguito di lavoro festivo e notturno e i versamenti dei vari contributi;
- e) l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc.;
- f) l'impresa appaltatrice dovrà garantire la continua disponibilità dei mezzi richiesti nel presente Capitolato per lo svolgimento delle prestazioni appaltate e risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando San Donnino Multiservizi S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- g) i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con la massima diligenza e cura; l'impresa appaltatrice è responsabile del buon andamento delle prestazioni, del materiale/beni avuti in consegna e della disciplina dei propri dipendenti;
- h) l'impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza alle prestazioni da espletare e ad ogni attività collegata nonché di danni causati da versamenti e/o perdite di materiali ad esse dipendenti. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi danneggiamento e/o deterioramento delle attrezzature/beni presenti nelle aree interessate dalle prestazioni. Nel caso di danneggiamenti causati dal personale e/o dai mezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice, questa dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante o da altra ditta incaricata alle prestazioni di manutenzione;
- i) l'impresa appaltatrice dovrà rendere edotti i propri operatori dei rischi specifici connessi alle prestazioni, compresi quelli relativi all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature; poiché le prestazioni oggetto del presente Capitolato vengono svolte in luoghi pubblici, gli operatori

- dovranno operare con modalità tali da ridurre al minimo eventuali disagi ai cittadini (rumori, imbrattamento della proprietà altrui o di cose o personali, ostacoli della viabilità, ecc ...);
- j) qualora l'impresa appaltatrice produca rifiuto in ragione dello svolgimento della propria attività oggetto del presente appalto è tenuta a gestire le operazioni di smaltimento del rifiuto nello scrupoloso rispetto della normativa vigente ed a fornire evidenza alla Stazione Appaltante su espressa richiesta;
 - k) il ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza in seguito a dispersione di liquami e di rifiuti di vario genere provocati da perdite meccaniche e/o di carico causate dall'impresa appaltatrice con conseguenti imbrattamenti delle aree in cui viene svolto il servizio;
 - l) la trasmissione alla Stazione Appaltante dei piani individualizzati contenenti gli obiettivi (breve, medio e lungo termine) riferiti a ciascun lavoratore svantaggiato impiegato nell'appalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della L. 381/91, e il successivo aggiornamento con periodicità mensile, delle valutazioni e del monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, con rivalsa delle spese sull'impresa appaltatrice e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 36 – Controlli da parte della Stazione Appaltante

Alla Stazione Appaltante, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare, la Stazione Appaltante, o suo incaricato, ha il compito di:

- impartire, tramite apposite, "disposizione di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'impresa appaltatrice;
- controllare, durante l'esecuzione delle prestazioni, la piena rispondenza dell'operato dell'impresa appaltatrice alle disposizioni previste dal presente Capitolato;
- vigilare sulla qualità delle prestazioni svolte dall'impresa appaltatrice e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa delle prestazioni;
- la Stazione Appaltante ed il personale da questa incaricato avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari;
- la Stazione Appaltante ed il personale da questa incaricato avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari;
- la Stazione Appaltante potrà documentare per iscritto il controllo effettuato;
- tutte le incombenze relative alla gestione dei lavori e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal piano di sicurezza presentato dall'impresa appaltatrice sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Art. 37 - Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere prontamente eventuali modifiche ed aggiornamenti del provvedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Nel caso di Raggruppamento d'impresе o subappalto tale disposizione si applica a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o subappaltatrici.

PARTE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38 - Disposizioni comuni

L'avvio dei servizi a carattere continuativo dovrà avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, salvo accordi diversi.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a San Donnino Multiservizi srl eventuali anomalie quali, ad esempio:

- conferimenti anomali per quantità e qualità;
- abbandoni di rifiuti all'esterno del Centro di raccolta;
- sversamenti accidentali di rifiuti liquidi;
- riscontro di conferimenti effettuati al di fuori degli orari di apertura;
- comportamento scorretto da parte degli utenti;
- accesso non autorizzato;
- furti, danneggiamenti e atti vandalici a carico della struttura o dei contenitori presenti presso il Centro di Raccolta;
- ogni altro fatto o circostanza utile alla corretta esecuzione del servizio.

Inoltre, ogniquale volta venga riscontrato un furto, un danneggiamento o un atto vandalico questo dovrà essere puntualmente segnalato da parte dell'Appaltatore alla Polizia Locale per i provvedimenti di competenza.

Art. 39 - Adozione di dispositivi per la gestione informatizzata del Centro di Raccolta

San Donnino Multiservizi srl si riserva di adottare, anche a titolo sperimentale, specifici dispositivi elettronici per la gestione informatizzata del Centro di Raccolta.

La messa a disposizione dei dispositivi e del software nonché la loro manutenzione e l'eventuale sostituzione in caso di guasto o malfunzionamento sono a carico di San Donnino Multiservizi srl.

San Donnino Multiservizi srl garantirà la formazione del coordinatore o di altra persona alle dipendenze dell'appaltatore relativamente alle modalità di utilizzo dei dispositivi, le procedure di gestione dei dati e le procedure da adottare in caso di guasto/malfunzionamento delle apparecchiature.

Tutti gli oneri per la formazione e l'addestramento del personale addetto alla gestione in relazione all'utilizzo dei suddetti dispositivi ed al salvataggio, trasmissione e archiviazione dei dati sono a carico dell'Appaltatore. L'appaltatore è responsabile del corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni derivanti dall'uso non corretto delle attrezzature fornite.

Art. 40 - Caratteristiche dei rifiuti oggetto di raccolta e gestione delle non conformità

L'appaltatore ha l'obbligo di accettare tutti i rifiuti conferiti da parte degli utenti del Comune di Fidenza, in regola con i pagamenti Tarip, purché compatibili con le autorizzazioni/prescrizioni stabilite per il Centro di raccolta, compresi anche i quantitativi massimi giornalieri definiti dal Regolamento di Gestione Rifiuti.

Tutti i rifiuti destinati al recupero dovranno risultare privi di evidenti residui/impurità al fine di assicurare il rispetto dei parametri merceologici e dei limiti qualitativi stabiliti dagli impianti di destinazione.

I rifiuti non compatibili con le categorie oggetto di raccolta dovranno essere respinti.

Eventuali anomalie significative riscontrate in relazione alle caratteristiche dei materiali dovranno essere prontamente segnalate a San Donnino Multiservizi srl.

Dovrà essere particolare cura del personale in servizio controllare nel dettaglio il corretto

posizionamento dei rifiuti da parte degli utenti nei contenitori specifici contrassegnati da apposita segnaletica.

Art. 41 - Orario di esecuzione dei servizi

Gli orari di esecuzione dei servizi saranno concordati con San Donnino Multiservizi srl.

Indicativamente, gli orari di apertura da osservare sono i seguenti:

▪ LUNEDÌ	07.30 – 11.30 e 14.00 – 18.00
▪ MARTEDÌ	14.00 – 18.00
▪ MERCOLEDÌ	07.30 – 11.30 e 14.00 – 18.00
▪ GIOVEDÌ	14.00 – 18.00
▪ VENERDÌ	14.00 – 18.00
▪ SABATO	08.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00

Per indicative 16 ore delle suddette 36, il Centro di Raccolta dovrà essere presidiato da due risorse in concomitanza, secondo le indicazioni fornite da San Donnino Multiservizi srl; pertanto l'impegno medio settimanale previsto in termini di presenza di operatori in sito è pari a 52 ore settimanali.

L'orario per il prelievo dei rifiuti dal Centro di raccolta sarà fissato da San Donnino Multiservizi srl, d'intesa con l'Appaltatore e i soggetti incaricati dei servizi di trasporto a destino, compatibilmente con gli orari di apertura del Centro.

Art. 42 - Contenitori in dotazione

I contenitori utilizzati nel Centro Comunale di Raccolta sono:

- cassoni scarrabili a cielo aperto o dotati di sistemi di copertura meccanico o idraulico;
- contenitori carrellati e cassonetti di tipo stradale da 240 a 2.000 lt.;
- ecobox e altri contenitori dedicati per la raccolta di rifiuti pericolosi;
- fusti a camera singola o doppia per rifiuti liquidi;
- ceste e gabbie metalliche per raccolta elettrodomestici di piccole e medie dimensioni;
- altri.

Art. 43 - Richieste di prelievo dei rifiuti

Le richieste di prelievo dei rifiuti dal Centro di Raccolta per l'avvio a destino saranno di norma inoltrate dall'appaltatore mediante comunicazione mezzo mail direttamente ai recuperatori (indicati da San Donnino Multiservizi srl) dandone avviso, stesso mezzo, anche alla stazione appaltante.

Art. 44 - Rendicontazione

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile al termine di ciascun mese di riferimento.

Le fatture dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

E fatto obbligo di riportare su ciascuna fattura, in testa al campo dedicato alla descrizione delle prestazioni, il codice identificativo di gara (CIG).

A corredo delle fatture l'appaltatore è tenuto a presentare un prospetto riepilogativo dei servizi svolti per il Centro di Raccolta.

ARTE IV – INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

Art. 45 - Inadempienze contrattuali e penalità

In caso di accertamento di disservizio o inadempienze imputabili all'Appaltatore che compromettano la funzionalità del servizio o che dimostrino una grave negligenza ovvero comportamenti scorretti rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato e dalle norme di riferimento, San Donnino Multiservizi srl invierà all'Appaltatore una relazione di accertamento con relativa quantificazione della penalità applicata.

La procedura di accertamento sarà avviata in presenza di riscontri oggettivi opportunamente verificati dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore potrà presentare eventuali giustificazioni entro 15 giorni. Le giustificazioni saranno portate al giudizio degli organi direttivi di San Donnino Multiservizi srl i quali disporranno l'eventuale sanzione da applicare.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di San Donnino Multiservizi srl, ovvero non siano presentate nel termine prima previsto, saranno applicate al Fornitore le penali di seguito indicate,:

- a) € 150,00 per cadauna delle seguenti inadempienze:
 - mancato rispetto delle prescrizioni relative all'identificazione, al comportamento ed alle dotazioni di sicurezza obbligatorie del personale in servizio;
 - mancata guardiania durante l'orario di apertura del Centro di Raccolta;
 - apertura tardiva o chiusura anticipata di ciascun Centro di Raccolta;
 - mancata o tardiva segnalazione o mancato ripristino della recinzione nei casi di danneggiamenti di lieve entità;
 - mancata o intempestiva segnalazione di fatti o circostanze tali da compromettere la regolare esecuzione del servizio o che possono comportare danni a carico del Comune;
 - mancata trasmissione schedari numerati di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento.
- b) € 250,00 per cadauna delle seguenti inadempienze:
 - cessione a terzi non autorizzati, a qualsiasi titolo, dei rifiuti presenti nel Centro di raccolta;
 - asporto di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo dal Centro di Raccolta;
 - mancata pulizia o riordino dell'area interna al Centro di Raccolta;
 - selezione dei rifiuti e loro deposito al di fuori degli specifici contenitori;
 - mancata contabilizzazione dei rifiuti in ingresso (utenze non domestiche – scheda 1a) ed in uscita (scheda 1b) attraverso la compilazione e la tenuta di apposito schedario;
 - mancata apertura del centro di raccolta per l'effettuazione dei servizi di prelievo dei rifiuti;
 - mancato controllo (identificazione/riconoscimento) dell'utenza in ingresso al Centro di Raccolta;
- c) € 500,00 per cadauna delle seguenti inadempienze:
 - mancata apertura del centro di raccolta nella giornata stabilita;
 - mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro o possesso dei requisiti di inquadramento contrattuale e formativo da parte del personale in servizio;
 - richiesta e/o accettazione di compensi in denaro o altra natura da parte dell'utenza servita a qualsiasi titolo;
 - mancato o erroneo controllo dei conferimenti effettuati dall'utenza, di cui ci si riserva comunque l'addebito dei maggiori costi e danni subiti da San Donnino Multiservizi;
 - mancata tenuta del registro di cui all'art. 190 del TUA;
- d) mancato rispetto delle prescrizioni stabilite in materia di subappalto: € 1.000,00 (per

ciascuna irregolarità riscontrata);

- e) in caso di accertamento di altre inadempienze gravi che compromettano la funzionalità del servizio o che rilevano una negligenza da parte dall'appaltatore: da € 500,00 a € 2.000,00;
- f) ritardi nella comunicazione dei dati: euro 30 ogni giorno di ritardo, dopo formale sollecito da parte della stazione appaltante.

Fatta salva l'applicazione delle penalità sopra descritta San Donnino Multiservizi si riserva di addebitare all'Appaltatore eventuali costi aggiuntivi determinati dalla non corretta esecuzione del servizio.

Nel caso siano comminate sanzioni a San Donnino Multiservizi da parte di soggetti terzi adibiti al controllo (Arpae, Noe, ecc) per inadempienze riscontrate ed imputabili al Conditore, le medesime saranno integralmente addebitate al Conditore, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

La Stazione Appaltante potrà richiedere l'allontanamento del personale che si sia reso responsabile di inadempienze gravi.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO**
Geol. Enrico MENOZZI

Firmato digitalmente

Allegati:

- a) Norme per la Conduzione del Centro Comunale di Raccolta;
- b) Elenco personale attualmente impiegato nel servizio.